



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
PRIMA COLLINA
Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO DELL'UNIONE**

Testo approvato dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n. ___ del ___/___/2018

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI	4
Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2 – Luogo delle adunanze	4
Art. 3 – Funzioni rappresentative.....	4
Art. 4 – Comunicazioni istituzionali	4
Art. 5 – Composizione del Consiglio.....	4
Art. 6 – Indennità di presenza e rimborso spese	5
Art. 7 – Presidenza del Consiglio.....	5
Art. 8 – Poteri del Presidente	6
CAPO II - GRUPPI CONSILIARI – COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE	7
Art. 9 – Costituzione dei gruppi consiliari	7
Art. 10 – Conferenza dei Capigruppo	7
Art. 11 – Commissioni consiliari	7
Art. 12 - Commissioni Consiliari Permanenti.....	8
Art. 13 – Costituzione di commissioni speciali	9
Art. 14 – Nomina e designazione di Consiglieri e di rappresentanti del Comune.....	10
CAPO III – DIRITTI DEI CONSIGLIERI.....	11
Art. 15 – Diritti dei Consiglieri.....	11
Art. 16 – Mozioni.....	11
Art. 17 – Interpellanze	12
Art. 18 – Interrogazioni.....	12
Art. 19 – Ordini del giorno	13
Art. 20 - Discussione delle interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni.....	13
Art. 21 – Modalità di formalizzazione e conservazione	14
CAPO IV - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO – ORDINE DEL GIORNO – DISTINZIONI TRA LE SEDUTE.....	15
Art. 22 – Convocazione del Consiglio	15
Art. 23 – Distinzione delle sedute – Definizioni.....	15
Art. 24 – Proposte di iscrizione all’ordine del giorno.....	16
Art. 25 – Consegna e pubblicazione dell’avviso di convocazione – Modalità e termini.....	17
Art. 26 – Ordine del giorno.....	17
Art. 27 – Deposito degli atti per la consultazione.....	18
CAPO V - PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL’ADUNANZA	19
Art. 28 – Disciplina delle adunanze	19
Art. 29 – Persone ammesse nella sala delle adunanze – Comportamento del pubblico	19
Art. 30 – Segreteria dell’adunanza.....	19
Art. 31 – Scrutatori – Nomina – Funzioni	20
CAPO VI - DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO	23
Art. 32 – Sedute di prima convocazione	23
Art. 33 – Numero legale.....	23
Art. 34 – Sedute di seconda convocazione	24
Art. 35 – Dei posti e degli interventi.....	24

Art. 36 – Inizio dei lavori.....	25
Art. 37 – Comportamento dei Consiglieri.....	25
Art. 38 – Divieto di deliberare su argomenti estranei all’ordine del giorno	25
Art. 39 – Norme per la discussione generale	26
Art. 40 – Mozioni d’ordine	26
Art. 41 – Esercizio del mandato elettivo.....	27
Art. 42 – Fatto personale.....	27
Art. 43 – Pregiudiziali e sospensive.....	27
Art. 44 – Pubblicità delle sedute	28
Art. 45 – Adunanze aperte.....	28
Art. 46 – Raccordo tra il Consiglio dell’Unione ed i Consigli comunali dei Comuni aderenti.....	29
Art. 47 – Emendamenti	29
Art. 48 – Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità	29
Art. 49 – Chiusura della discussione e dichiarazione di voto	30
Art. 50 – Chiusura della seduta – Mancato esaurimento dell’ordine del giorno	30
CAPO VII – DELLE VOTAZIONI	31
Art. 51 – Forme di votazione	31
Art. 52 – Votazione in forma palese.....	31
Art. 53 – Votazione per appello nominale.....	31
Art. 54 – Ordine delle votazioni.....	31
Art. 55 – Votazioni segrete.....	32
Art. 56 – Esito delle votazioni	33
Art. 57 – Divieto di interventi durante le votazioni	33
Art. 58 – Annullamento e rinnovazione della votazione.....	33
CAPO VIII – DEI VERBALI DELLE SEDUTE	34
Art. 59 – Verbale delle sedute – Contenuto e firma.....	34
Art. 60 – Approvazione del verbale della precedente seduta.....	34
CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI	35
Art. 61 – Interpretazione del regolamento	35
Art. 62 – Pubblicità del regolamento	35
Art. 63 – Diffusione del presente regolamento	35
Art. 64 – Entrata in vigore	35

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio dell'Unione per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto degli artt. 7 e 38 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. (di seguito TUEL).

Art. 2 – Luogo delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di norma, presso la sede municipale del Comune di Canneto Pavese in apposita sala.
2. Le adunanze possono essere tenute anche presso i comuni di Castana e Montescano in apposite sale.
3. Il Presidente del Consiglio, quando ricorrono circostanze eccezionali, o gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
4. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori dal territorio dell'Unione, salvo che per gravi eventi eccezionali, connessi ad eventi calamitosi o all'ordine pubblico.
5. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
6. All'esterno del luogo di riunione dovrà essere esposta la bandiera nazionale così come prescrive l'art.2, comma 2 lettera c), del D.P.C.M. 3 giugno 1986, la bandiera della Regione Lombardia e la bandiera dell'Unione Europea.

Art. 3 – Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri hanno l'impegno di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione, nonché a quelle cui l'Amministrazione aderisce.
2. Per la partecipazione dell'Unione a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare.

Art. 4 – Comunicazioni istituzionali

1. Le notifiche, le convocazioni ed ogni altra comunicazione con i Consiglieri potranno avvenire anche a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
2. A tal fine, i Consiglieri che intendono avvalersi di tale opzione, dovranno, a propria cura e spese, dotarsi di una PEC personale, riportante nell'indirizzo il proprio "nome. cognome", comunicarlo all'Ufficio segreteria e sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità con cui si manleva l'Unione da ogni e qualsiasi problematica e/o responsabilità per violazione di dati personali/sensibili in caso di accesso alla citata PEC da parte di soggetti diversi dal consigliere stesso.

Art. 5 – Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei comuni che la compongono.
2. Il Consiglio comunale di ciascun comune che compone l'Unione provvede a designare i propri

rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione, scegliendoli fra i componenti dei Consigli dei Comuni dell'Unione.

3. Spettano alla maggioranza consiliare di ogni Comune due rappresentanti, uno dei quali è, di diritto, il Sindaco; spetta alla minoranza consiliare un rappresentante.
4. Qualora un Consiglio comunale sia stato eletto sulla base della presentazione di una sola lista e non vi sia quindi minoranza, esso designa comunque tre rappresentanti.
5. La nomina deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro sessanta giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale.
6. Decorso tale termine di sessanta giorni, il Consiglio può comunque essere convocato quando sia stata designata, da parte dei Comuni, la maggioranza dei componenti del Consiglio medesimo.
7. Il Consiglio dell'Unione viene integrato da nuovi rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione del Sindaco e al rinnovo del Consiglio comunale in uno dei Comuni facenti parte.
8. I rappresentanti dei comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi consigli.
9. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di una componente o di un componente del Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.
10. Le dimissioni da consigliere dell'Unione sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
11. Il Sindaco di un Comune aderente all'Unione può delegare un proprio assessore a partecipare alle sedute del Consiglio.

Art. 6 – Indennità di presenza e rimborso spese

1. Ai consiglieri dell'Unione si applicano le vigenti disposizioni del D.Lgs. 267/00 in tema di indennità (art. 32, comma 3), coordinate con la L. 56/2014 e la vigente normativa regionale.

Art. 7 – Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente eletto nel suo seno, a maggioranza assoluta dei voti assegnati.
2. La prima seduta del Consiglio dell'Unione viene convocata e presieduta dal consigliere anziano per età, entro trenta giorni dalla data del ricevimento di tutte le nomine delle componenti e dei componenti.
3. Il Consiglio, dopo avere proceduto alla convalida degli eletti, procede alla elezione, nel proprio seno, del Presidente e del Vicepresidente a voto palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati all'Unione.
4. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro 10 giorni dalla precedente. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più giovane di età in caso di parità.
5. In caso di assenza od impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vicepresidente.
6. In caso di assenza, impedimento o rifiuto del Presidente e del Vice Presidente le funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano o, nel caso sia esso Presidente, dal secondo Consigliere più anziano.
7. Il Presidente ed il Vicepresidente possono rassegnare le dimissioni con comunicazione da inviarsi al Segretario dell'Unione, mantenendo o meno la carica di Consigliere.
8. Il Consiglio procede a nuova elezione, con le modalità di cui al comma 1, nella prima seduta successiva alle dimissioni del Presidente o del Vicepresidente, o alla loro cessazione dalla carica per altro motivo.
9. In caso di mancata elezione del Presidente del Consiglio dell'Unione tale ruolo sarà ricoperto dal

Presidente dell'Unione.

Art. 8 – Poteri del Presidente

1. Il Presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio dell'Unione e ne è il portavoce. Deve tutelarne la dignità e le funzioni, provvede alla convocazione ed alla direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli argomenti che avviene secondo l'ordine prestabilito; fa osservare il presente regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, ne controlla e proclama il risultato.
2. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
4. Al Presidente spetta l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Consiglio e delle commissioni.
5. Il Presidente per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale degli uffici e servizi dell'Unione.

CAPO II - GRUPPI CONSILIARI – COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 9 – Costituzione dei gruppi consiliari

1. I Consiglieri nominati si costituiscono in gruppi consiliari con dichiarazione espressa da comunicare al Presidente del Consiglio ed al Segretario. I Consiglieri designati dal medesimo consiglio comunale costituiscono, di regola, un gruppo consiliare. Possono costituirsi in gruppo anche Consiglieri nominati da consigli comunali diversi.
2. Nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, i gruppi consiliari presentano per iscritto la loro costituzione ed il nominativo del relativo capogruppo ed eventualmente di chi lo sostituisce in caso di assenza. Qualora non esercitino tale facoltà o nelle more della costituzione o designazione, i gruppi sono costituiti come al punto precedente e i capigruppo sono individuati nei Consiglieri più anziani d'età.
3. I Consiglieri che non dichiarino appartenenza ad un gruppo consiliare, o che fuoriescano da un gruppo costituito senza aderire ad uno dei gruppi presenti in Consiglio, vengono iscritti al Gruppo misto. I componenti, qualora superiori ad una unità, possono attribuire ad uno di essi le funzioni di capogruppo. In assenza di esplicita indicazione, vige la regola del più anziano d'età. Nel caso in cui al gruppo misto venga iscritto un solo Consigliere, ad esso viene riconosciuta la funzione di capogruppo.
4. La decisione di cambiare gruppo da parte di uno o più Consiglieri, deve essere indirizzata per iscritto, corredata dall'accettazione di tutti i componenti del gruppo di nuova adesione, al Presidente del Consiglio ed al Segretario, per la presa d'atto Consiliare nella prima seduta utile.
5. Si può procedere allo scioglimento di un gruppo con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio ed al Segretario dell'Unione da parte di almeno 2/3 dei componenti, con arrotondamento per eccesso, indicando il gruppo di nuova costituzione od adesione; in tal caso occorre l'accettazione di tutti i componenti del gruppo già presente in Consiglio. In caso di scioglimento di un gruppo consiliare, i Consiglieri che non optino per alcun gruppo, vengono iscritti d'ufficio al gruppo misto.
6. In caso di assenza del Capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un Consigliere designato dai componenti del gruppo presenti.

Art. 10 – Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, il quale può convocarla, quando lo ritenga utile per il proficuo andamento delle attività del Consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi legalmente lo sostituisce.
3. Della conferenza fanno parte tutti i capigruppo. Il Presidente dell'Unione è invitato a partecipare alla conferenza.
4. I Consiglieri capigruppo hanno la facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impediti ad intervenire personalmente.
5. Le proposte della conferenza dei capigruppo su argomenti politici od amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Presidente del Consiglio.
6. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale.

Art. 11 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:

- permanenti;
 - consultive straordinarie di studio;
 - di indagine.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

Art. 12 - Commissioni Consiliari Permanenti

1. Le commissioni consiliari permanenti possono essere costituite per favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio, in specie per attività di proposta, esame e parere preliminare degli atti di Consiglio, oltre che di vigilanza sull'attività svolta dai servizi dell'Unione.
2. Ogni commissione permanente, se istituita, è composta da Consiglieri assicurando la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari secondo criteri di proporzionalità definiti dalla Conferenza dei Capigruppo. Ogni Consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli nella deliberazione consiliare che determina il numero dei componenti di ogni commissione. Ogni gruppo ha facoltà di nominare un supplente e di designare nuovi commissari in sostituzione di quelli in carica o cessati per qualsiasi causa. La proposta di nomina è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla ricezione a protocollo della nuova designazione.
3. Il Consiglio nomina i componenti delle commissioni i quali eleggono il loro Presidente e Vicepresidente. La proposta di sostituzione del Presidente dimissionario o cessato dalla carica per altro motivo viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della commissione successiva alla ricezione a protocollo delle dimissioni o alla avvenuta conoscenza della cessazione. Il Presidente della commissione nomina un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
4. I Presidenti delle commissioni, sentiti i componenti, stabiliscono programmi e tempi di lavoro e ne informano il Consiglio.
5. Le commissioni consiliari permanenti decadono in corrispondenza dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Unione o nel caso non sia possibile eleggerne la metà più uno dei componenti.
6. Le commissioni permanenti sono convocate dal Presidente, per sua iniziativa o per richiesta fatta da almeno tre componenti; in quest'ultimo caso la riunione deve aver luogo entro 15 giorni da quello in cui perviene la richiesta.
7. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della seduta è comunicato ai componenti effettivi delle commissioni almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza. Se l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda, la convocazione si intende fatta per entrambe le sedute, anche nei confronti dei commissari assenti alla seduta di prima convocazione. La seduta di seconda convocazione può far seguito nella stessa giornata, sempre che tra gli orari fissati per la prima e la seconda intercorra un intervallo di almeno mezz'ora.
8. L'avviso di convocazione viene inviato, per conoscenza, al Presidente dell'Unione e al Presidente del Consiglio.
9. Le sedute di ciascuna convocazione sono validamente tenute con la presenza di almeno la metà dei componenti. Se il numero dei componenti è dispari, la metà si intende calcolata mediante arrotondamento in eccesso.
10. Le commissioni possono avvalersi dell'opera e della partecipazione consultiva di funzionari dell'Unione o dei comuni associati.
11. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli argomenti di competenza del Consiglio.
12. A tali effetti, esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e specificatamente:
 - esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni consiliari di maggiore importanza, loro sottoposte dalla Giunta, dagli Assessori e dai Consiglieri;

- vigilano e relazionano al Consiglio circa l'andamento della gestione delle tematiche di loro competenza.
- 13. Le sedute delle commissioni sono pubbliche ad eccezione dei casi nei quali si debbono trattare questioni concernenti persone, o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.
- 14. Possono essere invitati alle sedute, per questioni inerenti materie di loro competenza, gli amministratori ed i rappresentanti e funzionari di Enti, Aziende e Società che operino in ambiti di interesse dei servizi gestiti dall'Unione.
- 15. Le commissioni possono provvedere altresì alla più ampia consultazione ed audizione delle istanze istituzionali, delle forze sociali ed economiche, dell'associazionismo e del tempo libero.
- 16. Il Presidente, su indicazione dei rappresentanti i gruppi consiliari presenti in Commissione, può convocare, di volta in volta, eventuali esperti esterni, competenti per materia, i quali, esenti da alcuna copertura finanziaria da parte dell'Ente, avranno esclusivamente ruoli di consultazione e relazione su specifici temi all'ordine del giorno.
- 17. Copia dei verbali delle sedute delle commissioni, redatti in forma sommaria a cura di un segretario nominato dalla stessa tra i membri, sono trasmessi al Presidente del Consiglio, al Segretario e, a cura del segretario della commissione, vengono depositati nel fascicolo degli atti deliberativi cui si riferiscono, almeno due giorni prima.
- 18. Ferma restando la tutela del diritto alla riservatezza per le questioni concernenti persone, ciascun cittadino ha diritto di prendere visione dei verbali delle commissioni dell'Unione.

Art. 13 – Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali nel proprio seno per esperire particolari studi, indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per le commissioni speciali trovano applicazione, se e in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Regole particolari per le commissioni di indagine sono stabilite ai commi seguenti.
4. Le commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione dell'Unione sono nominate a scrutinio palese dal Consiglio dell'Unione al suo interno ed a maggioranza assoluta dei componenti.
5. L'iniziativa per proporre l'istituzione di una Commissione d'indagine spetta ai singoli capigruppo con richiesta scritta, motivata indicante specificatamente l'oggetto di indagine e sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri in carica.
6. Non è ammessa l'istituzione di Commissioni d'indagine su argomenti indicati in maniera generica.
7. Il numero dei Consiglieri facenti parte della Commissione è di cinque, di cui tre consiglieri designati dai consigli comunali tra le maggioranze dei comuni e due tra le minoranze.
8. Qualora ci sia un preventivo accordo sui nominativi dei candidati, la votazione palese sarà unica per la nomina dell'intera commissione. Se invece il numero dei candidati proposti sarà superiore al numero dei candidati da eleggere, si procederà con il sistema del voto limitato, con una espressione massima di preferenze pari a tre per la maggioranza e due per la minoranza, fermo restando che i numeri dei Consiglieri di maggioranza e di minoranza deve essere quello di cui al comma precedente.
9. Il Consiglio dell'Unione, contestualmente all'istituzione della Commissione di indagine, indica i limiti e le procedure d'indagine, il termine in cui la stessa deve ultimare i lavori, i settori ed i funzionari cui deve fare riferimento.
10. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
11. La commissione, insediata dal Presidente del Consiglio provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del Presidente che deve essere espressione di una delle minoranze dei consigli comunali dei comuni facenti parte dell'Unione.

Art. 14 – Nomina e designazione di Consiglieri e di rappresentanti del Comune

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'art.50 c.8 del TUEL.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art.42, comma 2, lettera m) del TUEL.

CAPO III – DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 15 – Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio; esercitano azione di vigilanza e di impulso sull'attività della Giunta e del Presidente.
2. Qualora l'approvazione della proposta di deliberazione di iniziativa di uno o più Consiglieri comportasse nuove spese a carico dell'Unione, la proposta deve indicare i mezzi con cui farvi fronte, anche con previsione di aumenti o istituzione di nuove tariffe, nei casi e limiti previsti dalle leggi vigenti. I Consiglieri proponenti possono farsi assistere dagli uffici dell'Unione per la stesura della proposta di deliberazione e per la quantificazione delle eventuali spese derivanti dall'intervento proposto.
3. I Consiglieri, per esplicitare le loro funzioni, possono presentare emendamenti, mozioni, ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze.
4. I Consiglieri hanno accesso a tutti gli atti e documenti detenuti dall'Amministrazione, salvo le limitazioni concernenti la riservatezza delle persone per documenti non connessi ad oggetti da trattare in Consiglio. In ogni caso, su questioni concernenti la riservatezza delle persone i Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio. Il Consigliere ha diritto di ottenere gratuitamente le copie degli atti e delle proposte di deliberazione consiliare che ritiene opportuni per lo svolgimento del mandato. È usata prioritariamente la posta elettronica per la messa a disposizione degli atti richiesti.
5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
6. Il Segretario, i responsabili degli uffici e servizi sono tenuti a fornire gli atti, i documenti e le informazioni, normalmente entro sette giorni dalla richiesta; in caso di documentazione o ricerca comportante una notevole mole di lavoro il rilascio dovrà garantire il normale funzionamento degli uffici. In tal caso il responsabile dell'ufficio dovrà indicare al richiedente, motivandolo, il termine entro il quale consegnerà la documentazione o fornirà le informazioni richieste.
7. Ogni consigliere può presentare emendamenti, mozioni, ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze su argomenti che interessano direttamente l'attività dell'Unione o argomenti che interessano in senso generale la vita politica, sociale, economica e culturale anche della popolazione del territorio dell'Unione e fare raccomandazioni, con l'osservanza delle disposizioni che seguono.
8. Non sono ammesse e vengono respinte dal Presidente interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti, o non chiare nella specificità della richiesta presentata.
9. Ai sensi dell'art.43, comma 3, del TUEL, ogni consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.

Art. 16 – Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente una materia di competenza del Consiglio. Non deve essere corredata dei pareri richiesti per le deliberazioni.
2. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti dell'Unione, al fine di pervenire a decisioni su di essi.
3. La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati argomenti e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai Consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Presidente del Consiglio o dalla Giunta.
4. La mozione deve essere presentata per iscritto e può essere avanzata da ogni Consigliere.

5. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio, il Presidente provvede ad iscriverla all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione. Per la trasformazione di un'interpellanza in mozione si osservano le norme di cui al successivo art. 17.
6. La mozione comporta l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.
7. Sulla mozione possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento.
8. La discussione delle mozioni è regolata dalle norme di cui al capo 6° del presente titolo.

Art. 17 – Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Presidente dell'Unione o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati o saranno adottati taluni provvedimenti o trattati determinati argomenti riguardanti comunque le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio e le altre competenze ad esso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. Alle interpellanze viene data risposta dal Presidente dell'Unione o dagli assessori delegati per materia nel corso del primo consiglio utile. È facoltà dell'interpellante chiedere che, in alternativa alla trattazione in Consiglio, all'interpellanza venga data risposta scritta entro trenta dalla presentazione.
3. I Consiglieri possono intervenire sull'argomento oggetto dell'interpellanza.
4. Quando il Consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una più ampia discussione sulla risposta data dalla Giunta, può presentare una mozione, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare, purché fatta pervenire almeno 10 giorni prima della seduta prevista.
5. Se l'interpellante non si avvale di tale diritto, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.
6. Se l'interpellanza è stata presentata da più Consiglieri il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.
7. La risposta all'interpellanza, gli interventi dei Consiglieri e la replica della Giunta e del proponente non possono eccedere la durata di 5 minuti per ciascuno.

Art. 18 – Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Presidente dell'Unione o alla Giunta, per avere informazioni o spiegazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, se alcuna informazione sia pervenuta ovvero sia esatta, se siano stati adottati o si intendono adottare provvedimenti su argomenti determinati.
2. Le interrogazioni devono essere presentate in forma scritta presso la Segreteria dell'Unione.
3. Se i Consiglieri proponenti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta che verrà data dal Presidente dell'Unione o Assessore delegato, ordinariamente entro 30 giorni. La risposta viene trasmessa all'interrogante e comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva a cura del Presidente del Consiglio.
4. L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche durante la seduta, rimettendo copia del testo al Presidente.
5. Il Presidente dell'Unione o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario ne prendono atto e si riservano di dare risposta.
6. Il presentatore di un'interrogazione, prima della discussione, può trasformarla in interpellanza, che

verrà discussa nella seduta seguente.

7. Al momento stabilito dal Presidente per l'esame delle interrogazioni, indipendentemente dal numero dei Consiglieri presenti, il Presidente dell'Unione o gli Assessori danno risposta alle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno per le quali è stata richiesta risposta orale.
8. L'interrogante può replicare soltanto per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta o per esporne brevemente le ragioni.
9. La risposta all'interrogazione e la relativa replica non possono eccedere la durata di 5 minuti per ciascuna di esse.
10. A nessun altro Consigliere è concesso di interloquire.
11. L'interrogante che si sia dichiarato insoddisfatto può convertire l'interrogazione in una interpellanza da iscriversi all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.
12. Se l'interrogante non si avvale di tale diritto, l'interpellanza può essere presentata da altro Consigliere.
13. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.

Art. 19 – Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un pronunciamento politicoamministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico-sociali di carattere generale. Non devono essere corredati dei pareri richiesti per le deliberazioni.
2. Sono presentati, per iscritto, durante la seduta, da uno o più Consiglieri o dalla Giunta e sono trattati in seduta pubblica, nel Consiglio successivo. È altresì consentito da parte di uno o più Consiglieri chiedere l'iscrizione dell'ordine del giorno, senza previa presentazione in una seduta del Consiglio, inviandolo al Presidente almeno 10 giorni prima la data prevista per la seduta successiva del Consiglio dell'Unione.
3. Nel caso di più testi presentati sul medesimo tema è facoltà del Presidente rimettere alla Conferenza dei capigruppo la redazione di una proposta unitaria. Ove l'accordo non risulti possibile la discussione in aula avviene sui vari testi proposti in ordine di presentazione.
4. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di 5 minuti.
5. Alla discussione possono intervenire il Presidente dell'Unione, gli Assessori e i Consiglieri, ciascuno per un tempo massimo di 5 minuti.
6. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.
7. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati. Il Presidente del Consiglio dispone in conformità a tali decisioni.

Art. 20 - Discussione delle interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni

1. La trattazione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno avviene nella parte finale della seduta, salvo diversa decisione del Presidente sulla base della particolare importanza o urgenza degli argomenti da trattarsi. La trattazione, con esclusione delle mozioni e degli ordini del giorno, viene effettuata anche in assenza del numero legale, purché la seduta abbia avuto validamente inizio.
2. Al fine di contemperare i diritti dei Consiglieri con lo svolgimento della normale attività degli Uffici a servizio della Cittadinanza, nessun consigliere può presentare più di due mozioni, interrogazioni, interpellanze, o istanze di sindacato ispettivo complessivamente, per la stessa seduta.
3. Ciascun Consigliere può avere a disposizione 10 minuti per la presentazione complessiva.

4. Entro un'ora dall'inizio della presentazione di interrogazioni, nessun Consigliere potrà presentare nuove interrogazioni, interpellanze, mozioni od ordini del giorno, salvo i casi d'urgenza, se non sia esaurita la trattazione di quelle già presentate in via ordinaria.
5. Se il Consigliere proponente non è presente al momento della discussione della sua interrogazione, interpellanza, mozione od ordine del giorno, questi si intendono rinviati ad altra adunanza, salvo che il gruppo consiliare del proponente sia diversamente delegato.
6. Le interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
7. Trascorsa un'ora dall'inizio della presentazione di interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno o mozioni, il Presidente al fine di consentire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, può sospendere la fase della presentazione, rinviandola al termine della seduta o al successivo Consiglio.
8. Qualora rimanga da trattare un numero elevato di interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno il Presidente, prima di indire la successiva seduta del Consiglio, convoca la Conferenza dei capigruppo, assieme alla quale decide, anche in relazione al numero e all'importanza degli argomenti che si prevede di dover iscrivere all'ordine del giorno della stessa, eventuali deroghe ai termini di tempo fissati dal presente articolo. Il maggior tempo così fissato per la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze viene reso noto ai Consiglieri con l'avviso di convocazione della seduta.
9. Nella adunanze nelle quali viene discusso il bilancio preventivo e consuntivo ed in quelle convocate per esaminare argomenti di particolare importanza, non viene iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.
10. Le interrogazioni ed interpellanze riguardanti un particolare argomento o mozione già iscritti all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento stesso o mozione cui si riferiscono.
11. Alle interpellanze ed interrogazioni per le quali viene chiesta l'iscrizione all'ordine del giorno, viene data risposta entro 30 giorni dalla data di presentazione, fatto salvo i motivi d'urgenza.

Art. 21 – Modalità di formalizzazione e conservazione

1. Le interpellanze, le interrogazioni e tutti quegli argomenti che non si concretano in una decisione finale preceduta da una formale votazione non vengono formalmente inseriti nel registro e numerati progressivamente insieme alle “deliberazioni” consiliari, ma inserite e conservate in un separato elenco degli “Atti consiliari”.

CAPO IV - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO – ORDINE DEL GIORNO – DISTINZIONI TRA LE SEDUTE

Art. 22 – Convocazione del Consiglio

1. La convocazione del Consiglio viene fatta dal Presidente del Consiglio, ovvero se non nominato dal Presidente dell'Unione, ordinariamente a mezzo di avvisi scritti.
2. Nel caso di assenza o impedimento la convocazione viene fatta da chi ne fa le veci.
3. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - l'organo cui si deve l'iniziativa;
 - il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.Può contenere il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione.
4. Se stabilito nell'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà consegnato ai soli Consiglieri assenti alla prima convocazione, in mancanza a tutti i consiglieri. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
5. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli argomenti rimasti sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora vengano stabiliti dal Consiglio al momento della sospensione, il Presidente del Consiglio dovrà notificare avviso del rinvio ai soli Consiglieri assenti al momento della sospensione. Il Presidente darà espresso avviso di ciò ai Consiglieri presenti nel dichiarare la sospensione della seduta e la sua dichiarazione, con i nomi dei Consiglieri che erano presenti, verrà registrata a verbale.
6. Ai Consiglieri assenti sarà dato avviso del rinvio con almeno 24 ore di anticipo e con l'osservanza delle modalità sopra stabilite per le sedute di seconda convocazione.
7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.
8. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, se di competenza consiliare.

Art. 23 – Distinzione delle sedute – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie – straordinarie – urgenti – di prima convocazione – di seconda convocazione – pubbliche e segrete.
2. Sedute ordinarie – sedute straordinarie: sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.
3. Sedute urgenti: sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il Presidente del Consiglio, nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.
4. Sedute di prima e di seconda convocazione: è considerata seduta di prima convocazione la seduta che si tiene nella data indicata nell'avviso di convocazione ovvero nella prima delle date indicate

in esso. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata deserta, hanno luogo nella data indicata nell'avviso di convocazione qualora lo stesso già contenesse la data per la seconda convocazione ovvero nella data indicata nel nuovo avviso che sarà consegnato ai soli Consiglieri assenti alla prima convocazione ovvero nella data stabilita dagli stessi consiglieri presenti in caso di seduta sospesa che comunque dovrà essere resa nota tramite avviso agli assenti. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo entro venti giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

5. Sedute pubbliche e segrete: di norma, le sedute del Consiglio sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente dispone la trattazione in seduta segreta. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo aver esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula, ad eccezione del Segretario dell'Unione ed eventuali Assessori Esterni.

Art. 24 – Proposte di iscrizione all'ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Presidente del Consiglio, al Presidente dell'Unione, alla Giunta, ai Consiglieri dell'Unione, ai Consigli Comunali dei Comuni dell'Unione.
2. Le proposte da trattarsi in Consiglio devono essere presentate per scritto, anche da un solo Consigliere, accompagnate da una relazione illustrativa e dallo schema della proposta che si intende sottoporre al Consiglio.
3. Su ogni proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno del Consiglio devono essere inseriti i pareri previsti dalla normativa vigente.
4. Nel caso di parere non favorevole, da evidenziare appositamente nella documentazione depositata per i Consiglieri, il Consiglio dovrà motivare, qualora decida di adottare la deliberazione, le ragioni che lo portano a disattendere tale parere.
5. Il Presidente del Consiglio può decidere di non iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di questo organo a trattare l'argomento, oppure non lo consideri opportuno per l'Unione. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta e motivata al proponente.
6. Il proponente, nella prima seduta consiliare successiva a tale diniego, ha diritto di chiedere al Consiglio che si pronunci sull'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.
7. Il proponente, ove intenda avvalersi del diritto di cui al comma precedente, deve farne richiesta scritta al Presidente del Consiglio almeno 24 ore prima di quello dell'adunanza. Il Presidente del Consiglio deve effettuare immediato deposito della richiesta, con il carteggio che l'ha preceduta, nel fascicolo delle comunicazioni.
8. Il Consiglio decide a maggioranza e qualora stabilisca che la proposta debba essere trattata con urgenza, fissa la data entro il termine di giorni 20, nella quale dovrà essere tenuta la seduta per esaminarla, eventualmente assieme ad altre nel frattempo maturate.
9. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, se di competenza consiliare.

Art. 25 – Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione – Modalità e termini

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato per il tramite della segreteria dei comuni di elezione, a ciascun Consigliere presso il suo domicilio, od ai soggetti di cui all'art 139 del Codice di Procedura civile entro:
 - a) per le convocazioni ordinarie, cinque giorni;
 - b) per le convocazioni straordinarie, tre giorni;prima di quello stabilito per la riunione. Per le convocazioni d'urgenza almeno 24 ore prima dell'ora stabilita della riunione.
2. Nel caso che, dopo effettuate le notifiche degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
3. I Consiglieri che non risiedono in uno dei comuni dell'Unione debbono eleggere domicilio in uno dei comuni ovvero designare un loro domiciliatario residente in uno dei predetti comuni, indicando il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale debbono essere consegnati gli avvisi di convocazione.
4. In alternativa l'avviso di convocazione, previa dichiarazione scritta del Consigliere che dichiara di volersi avvalere della forma di comunicazione telematica, da acquisire al protocollo dell'Unione, viene trasmesso a mezzo telefax o posta elettronica, da effettuarsi all'indirizzo specificato dal richiedente. In tal caso si ritiene osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di notifica.
5. In ogni caso gli obblighi di convocazione si intenderanno osservati con l'invio dell'avviso della convocazione attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dal consigliere.
6. Le segreterie comunali rimettono alla Segreteria dell'Unione dichiarazione di avvenuta consegna contenente l'indicazione del giorno ed ora in cui essa è avvenuta e la firma di ricevuta, da conservarsi a corredo degli atti della seduta consiliare.
7. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri.
8. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.
9. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, è pubblicato a cura della segreteria dell'Unione, almeno due giorni prima la data della riunione, all'albo pretorio on line ed è inviato:
 - al revisore dei conti;
 - può essere inviato anche agli organi di informazione aventi sede o corrispondenti nel comune nonché alla locale Stazione dei Carabinieri.
10. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il Presidente potrà disporre l'affissione di appositi manifesti.

Art. 26 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio ed è compilato dal Presidente in modo che i Consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.
2. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del Consiglio e con l'assenso di questo espresso attraverso apposita votazione a maggioranza dei presenti.
3. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei Consiglieri, essere aggiunti

anche altri argomenti, sempre con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo.

Art. 27 – Deposito degli atti per la consultazione

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art.49 del TUEL, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione almeno tre giorni prima della seduta (compreso il giorno del consiglio) nel caso di sessioni ordinarie, almeno un giorno prima della seduta (compreso il giorno del consiglio) nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni Consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

CAPO V - PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 28 – Disciplina delle adunanze

1. I poteri necessari per la polizia della sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente.
2. Il Presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.
3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine comma e, nei casi più gravi, può richiedere l'intervento della forza pubblica.
4. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha la facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta.
5. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure scioglierla definitivamente. In questo ultimo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato.
6. Ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.
7. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.
8. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
9. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, il Consiglio nominerà il "Presidente provvisorio" per la sola trattazione dell'argomento incompatibile.
10. Durante lo svolgimento della seduta è vietato utilizzare in aula telefoni cellulari. Il divieto si applica sia nello spazio riservato ai Consiglieri che nello spazio riservato al pubblico.

Art. 29 – Persone ammesse nella sala delle adunanze – Comportamento del pubblico

1. Poiché, di massima, le adunanze del Consiglio sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, alla Polizia Locale ed agli addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie in trattazione.
3. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, per tutta la durata della seduta, deve restare in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 30 – Segreteria dell'adunanza

1. Il Segretario dell'Unione partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza ed è responsabile della verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvedere per legge o a norma di statuto.

3. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.
4. Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e segrete, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio.
5. Nel caso in cui il Segretario debba allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un Consigliere designato dal Presidente.
6. I processi verbali devono ordinariamente riportare una sintesi delle eventuali dichiarazioni di voto, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
7. Da esso deve risultare anche quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
8. Il Segretario può fare constare contenuti integrali o sintetici degli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni, a sua discrezione o su espressa richiesta dell'intervenuto. Ove si provveda alla registrazione dei dibattiti ed alla loro riproposizione nel verbale della deliberazione, il testo degli interventi viene trascritto dal personale all'uopo incaricato.
9. Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario contemporaneamente alla sua lettura in Consiglio corredato di sottoscrizione.
10. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per la loro integrale iscrizione a verbale.
11. Eventuali ingiurie, calunnie, dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale.
12. Tuttavia, ove il Presidente od un Consigliere che si ritiene offeso ne facciano richiesta, le stesse sono iscritte a verbale, con la indicazione di chi ne ha fatto richiesta.
13. Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, omettendo i nominativi degli intervenuti nella discussione, senza scendere in particolari che possono recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
14. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali dell'Unione, il verbale deve essere compilato in modo che non siano compromessi gli interessi stessi rispetto ai terzi.

Art. 31 – Scrutatori – Nomina – Funzioni

1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni, sia pubbliche che segrete.
2. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
3. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.
4. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.
5. Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità.
6. Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.
7. Ove vi siano contestazioni, o manchi l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.
8. Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono stracciate dal Segretario che ne assicura la distruzione.

9. Le schede contestate o nulle sono invece vidimate dal Presidente, dagli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
10. Nelle votazioni palesi, l'assenza o il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.

CAPO VI - DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 32 – Sedute di prima convocazione

1. L'adunanza del Consiglio si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello, eseguito dal Segretario ed i cui risultati sono annotati a verbale.
3. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti in numero necessario per validamente deliberare, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.
4. Raggiunto il prescritto numero legale il Presidente annunzia al Consiglio che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto e ne precisa l'ora.
5. In caso contrario il Presidente, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, eseguito l'appello o constatata la mancanza del numero legale dei Consiglieri necessario per poter legalmente deliberare, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza, congedando i Consiglieri intervenuti.
6. Dopo l'appello nominale effettuato in apertura di seduta, si presume la presenza in aula del numero legale dei Consiglieri. I Consiglieri che entrano o si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale ove accerti, coadiuvato dagli scrutatori, che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale.
7. Il Presidente, nel corso delle sedute, ove non si verificano le circostanze di cui al precedente comma, non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei Consiglieri, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri.
8. Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta ai fini deliberativi il Presidente, pervenuti i lavori del Consiglio al momento della votazione, deve disporre la sospensione temporanea della riunione, di durata da stabilire, a sua discrezione, da 5 a 10 minuti, dopo di che disporrà un nuovo appello dei presenti.
9. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta.
10. Di quanto sopra viene dato atto a verbale indicando quali Consiglieri siano rimasti presenti al momento dello scioglimento.

Art. 33 – Numero legale

1. I lavori del Consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.
2. Il Consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati all'Unione.
3. Nella seduta di seconda convocazione il Consiglio delibera con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati all'Unione.
4. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
5. Ai fini del calcolo del numero legale il Presidente dell'Unione viene computato tra i Consiglieri assegnati e tra gli eventuali consiglieri presenti.
6. Gli Assessori che non siano membri del Consiglio hanno diritto di intervenire alla riunione del Consiglio, ma non concorrono a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza.

Art. 34 – Sedute di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra adunanza andata deserta per mancanza del numero legale, sia prima dell'inizio della seduta che nel suo corso.
2. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione possono essere fissati direttamente dal Presidente.
3. La convocazione del Consiglio per le sedute di seconda convocazione deve essere effettuata con avvisi scritti, nei modi previsti per la prima convocazione.
4. Quando però l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, resta obbligatorio rinnovare l'invito, come stabilito all'art. 22, ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima convocazione od assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere recapitati almeno 24 ore prima della data fissata per la seconda convocazione.
5. La seduta di seconda convocazione ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
6. In seconda convocazione non possono essere adottate deliberazioni su materie per le quali la legge o lo Statuto richiedano la presenza di un particolare numero di Consiglieri o di una speciale maggioranza, a meno che non si raggiunga quel particolare numero dei presenti al momento della trattazione dell'argomento o la speciale maggioranza al momento della votazione.
7. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione, ove manchi il numero minimo previsto per rendere valida tale adunanza, essa viene dichiarata deserta, dandosi atto di ciò a verbale, con la precisazione di quali siano i Consiglieri presenti.
8. La successiva seduta, per i medesimi oggetti iscritti all'ordine del giorno, è sempre di seconda convocazione.
9. Qualora l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli di seconda convocazione, e per essi la seduta richiede le presenze previste per la prima convocazione.
10. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima della seduta. In questo caso può essere chiesto che il Consiglio si pronunci per il rinvio della loro trattazione in una successiva seduta.

Art. 35 – Dei posti e degli interventi

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco rivolti al Presidente ed al Consiglio.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano o prenotandosi.
3. I Consiglieri si esprimono in lingua italiana.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi tra i Consiglieri. Ove avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. I Consiglieri che hanno richiesto di parlare possono leggere il loro intervento, ma la lettura non può eccedere la durata prevista al successivo art. 39.
6. A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente, per richiamo al regolamento o nel caso di cui al comma seguente.
7. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista, gli inibisce di continuare a parlare.

8. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in seduta successiva.

Art. 36 – Inizio dei lavori

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio, il Presidente dell'Unione e gli Assessori effettuano al Consiglio le eventuali comunicazioni proprie e della Giunta su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno.
2. Sulle comunicazioni, può intervenire, per associarsi, o dissentire, un solo Consigliere per ciascun gruppo per una durata non superiore a 3 minuti.
3. Concluse le comunicazioni di cui al comma precedente, ogni Consigliere può chiedere la parola per annunciare la presentazione di interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno e comunicazioni che saranno comunque trattate nella parte finale della seduta ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.
4. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
5. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

Art. 37 – Comportamento dei Consiglieri

1. I Consiglieri nella discussione dei punti all'ordine del giorno hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma esse devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di chicchessia e va in ogni caso contenuto entro i limiti del civile rispetto. È rigorosamente vietato a tutti di fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere la onorabilità di chicchessia.
3. Se un Consigliere o un Assessore turba, con il suo comportamento o con parole sconvenienti, la discussione e l'ordine della seduta, il Presidente del Consiglio lo richiama formalmente, potendo disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il soggetto richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
4. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione del Consigliere dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente ne ordina l'espulsione anche con l'eventuale ausilio della forza pubblica.
5. Indipendentemente dal richiamo e con la procedura di cui al comma 4, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 38 – Divieto di deliberare su argomenti estranei all'ordine del giorno

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non figurino iscritti all'ordine del giorno, salvo che per ordini del giorno presentati ad inizio seduta, per i quali i presentatori richiedano la votazione per motivi d'urgenza e vengano riconosciuti dal Presidente come tali. In caso di dissenso, la decisione viene rimessa al Consiglio che si esprime a maggioranza dei voti.

2. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 39 – Norme per la discussione generale

1. Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, che si effettua qualora ritenuta opportuna da parte del relatore oppure richiesta da almeno un Consigliere, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine di prenotazione.
2. Gli Assessori possono partecipare alla discussione.
3. Se, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione nessuno chiede la parola, la proposta viene messa in votazione.
4. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo (od altro Consigliere incaricato di trattare l'argomento per il suo gruppo) può parlare due volte: la prima per non più di 10 minuti, la seconda per non più di 3 minuti, solo per rispondere all'intervento di replica del Presidente dell'Unione o del relatore.
5. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di 5 minuti ciascuno. Le domande brevi rivolte per ottenere chiarimenti non vengono considerate interventi.
6. I termini di tempo previsti dai due commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio ed ai regolamenti. In ogni altra occasione limiti di tempo diversi possono essere fissati dalla Conferenza dei capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o comunque prima che inizi la discussione sull'argomento.
7. Ciascun Consigliere ha diritto d'intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori, con interventi contenuti entro 3 minuti.
8. Nella discussione delle singole parti di una proposta che segue ad una discussione generale può intervenire un solo Consigliere per gruppo; la prima volta per non più di 5 minuti e la seconda per non più di 2 minuti.
9. Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente, richiamato l'oratore a concludere e trascorso un ulteriore minuto, gli toglie la parola.
10. Il Presidente dell'Unione o gli Assessori relatori possono intervenire in qualunque momento della discussione, per non più di 5 minuti ciascuno.
11. Avvenuta la chiusura del dibattito, essi possono intervenire per non più di 5 minuti, per le conclusioni e per precisare l'atteggiamento che viene assunto dalla Giunta in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione.

Art. 40 – Mozioni d'ordine

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più Consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.
4. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul

richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 41 – Esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio. I Consiglieri che non intervengono alle sessioni ordinarie e/o straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio. A tale riguardo il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 07.08.1990 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
2. Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al Presidente del Consiglio, di essere considerato assente giustificato per un periodo annualmente non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.
3. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente dovranno essere date per iscritto prima della seduta dal Capogruppo, o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza.
4. Si intendono giustificate le assenze dei Consiglieri per le seguenti comprovate cause:
 - a) malattia,
 - b) servizio militare,
 - c) seri motivi di famiglia,
 - d) assenza dal Comune,
 - e) altri gravi motivi da specificare.

Art. 42 – Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere oggetto di valutazione o giudizio o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere o l'Assessore che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Presidente decide se il fatto sussista o meno.
3. Se il Consigliere o l'Assessore insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
4. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere, i Consiglieri o l'Assessore che lo hanno provocato, per non più di 5 minuti ciascuno.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 43 – Pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente, un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide con votazione palese a maggioranza dei presenti.
4. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione.
5. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 44 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche.
2. Si deliberano in seduta pubblica i provvedimenti di carattere generale, anche se ad essi siano interessate persone.
3. La seduta del Consiglio non può essere mai pubblica quando si debbono trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità.
4. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente la qualità e capacità di determinate persone o quando anche l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per l'Unione o per terzi, la sua continuazione in forma pubblica, su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere, il Consiglio delibera, a maggioranza di voti espressi in forma palese, il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.
5. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Segretario ed il personale dell'Ufficio Segreteria di supporto al Segretario, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 45 – Adunanze aperte

1. Quando particolari motivi lo facciano ritenere opportuno, il Presidente, sentiti i capigruppo, può indire l'adunanza "aperta" del Consiglio, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 2 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati rappresentanti del Governo, del Parlamento, della Regione, della Provincia, delle Forze dell'Ordine, di altri enti pubblici e delle forze sociali, politiche, sindacali, associazioni, portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e persone singole su questioni di interesse collettivo, interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, affinché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.
4. Qualora tali particolari riunioni del Consiglio si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione, una petizione o, infine, la nomina di una Commissione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri dell'Unione con esclusione degli altri presenti.

Art. 46 – Raccordo tra il Consiglio dell’Unione ed i Consigli comunali dei Comuni aderenti

1. Il Presidente dell’Unione o chi lo rappresenta o sostituisce, se lo richiede uno dei consigli comunali dei comuni costituenti l’Unione ovvero anche un quinto dei componenti il Consiglio dell’Unione, relaziona in seduta plenaria ai Consigli Comunali, nell’ambito delle relative funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo sull’azione complessiva dell’Unione e sugli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
2. Per la trattazione di temi che rivestono carattere di urgenza o di particolare interesse, la seduta plenaria può essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo. In tale caso il Presidente del Consiglio dell’Unione, è tenuto a convocare la seduta plenaria, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Nelle adunanze plenarie, il Presidente garantisce la piena libertà di espressione dei componenti del Consiglio e consente interventi dei Consiglieri Comunali invitati, affinché portino il loro contributo di opinioni e conoscenze.
4. Qualora le suddette riunioni del Consiglio si concludano con un voto, alla votazione prendono parte solo i Consiglieri dell’Unione, con esclusione degli altri presenti.
5. In occasione dell’approvazione di argomenti di particolare importanza rientranti nell’ambito delle competenze dell’Unione, il Presidente, gli Assessori o funzionari dell’Unione, possono partecipare, se invitati, alle sedute dei Consigli Comunali interessati.

Art. 47 – Emendamenti

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno del Consiglio.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati per iscritto, al Presidente, entro il secondo giorno precedente quello dell’adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
3. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell’adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al Segretario dell’Unione che ne cura con procedura d’urgenza l’istruttoria. Le proposte di emendamento presentate nel corso dell’adunanza vengono discusse e sottoposte, qualora le stesse non comportino maggiori spese ovvero indichino mezzi finanziari per farvi fronte e siano di entità tali da mantenere pertinenti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi sulle proposte depositate agli atti. Quando tali elementi non siano riscontrati o acquisiti nel corso della riunione e l’emendamento venga preventivamente votato e accolto dal Consiglio, la deliberazione viene rinviata all’adunanza successiva per permettere l’acquisizione dei pareri.

Art. 48 – Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all’oggetto della discussione, o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull’argomento nel corso della seduta.
3. Il Presidente, data lettura dell’ordine del giorno o dell’emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio, che decide, senza discussione, per alzata di mano.

4. Sono altresì inammissibili e improcedibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni del DUP, nei casi previsti dal Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art.170, c.7, del TUEL.

Art. 49 – Chiusura della discussione e dichiarazione di voto

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro Consigliere chieda di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 3 minuti.
3. Ogni gruppo consiliare, con dichiarazione espressa, può demandare ad altro gruppo la propria dichiarazione di voto; in tal caso il tempo a disposizione del Consigliere che effettua la dichiarazione di voto è pari alla somma dei tempi spettanti ad ogni singolo gruppo. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
4. I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi.
5. La discussione si conclude con la votazione.

Art. 50 – Chiusura della seduta – Mancato esaurimento dell'ordine del giorno

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara conclusa la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta.
3. È facoltà del Presidente sospendere la seduta, normalmente qualora essa si protragga per oltre 5 ore dal suo inizio.
4. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo argomento debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza, che rimane seduta di prima convocazione.
5. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Presidente.
6. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

CAPO VII – DELLE VOTAZIONI

Art. 51 – Forme di votazione

1. Le votazioni sono palesi, salvo i casi di nomina di persone fisiche per le quali la legge o lo Statuto prevedono diversa modalità di espressione di voto. La votazione si svolge a scrutinio segreto quando abbia ad oggetto questioni concernenti la riservatezza di persone determinate.
2. Nel caso di votazioni riguardanti la nomina di persone risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.
3. Alla votazione palese per appello nominale si procede solo nel caso di espressa previsione normativa, sempre che non sia prescritta la forma segreta.
4. Il ballottaggio viene effettuato solo nei casi previsti espressamente dalla legge.
5. La votazione non può validamente aver luogo se durante la stessa non sia presente il numero legale.

Art. 52 – Votazione in forma palese

1. Quando la votazione deve avvenire in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.
4. Tali votazioni sono soggette a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la loro effettuazione.
5. Se anche dopo la controprova uno o più Consiglieri manifestino dubbio o effettuino contestazioni sull'esito della votazione, il Presidente dispone che la stessa sia definitivamente ripetuta per appello nominale.
6. I Consiglieri che si astengono debbono dichiararlo affinché ne sia presa nota nominativa a verbale.

Art. 53 – Votazione per appello nominale

1. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica chiaramente il significato del "sì" e del "no".
2. Il Segretario esegue l'appello, a cui i Consiglieri rispondono votando ad alta voce. Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
3. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 54 – Ordine delle votazioni

1. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale, che comporti la rinuncia alla discussione dell'argomento o il non passaggio alla votazione sullo stesso si effettua, rispettivamente, prima di iniziare la trattazione dell'argomento o prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso;

- b) la votazione sulla proposta di sospensione di un punto all'ordine del giorno si effettua dopo che lo stesso sia stato presentato e si siano espressi, su di essa, per non più di 5 minuti, il Presidente od un Assessore per la Giunta ed un Consigliere per ogni gruppo;
 - c) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - c.1 emendamenti soppressivi;
 - c.2 emendamenti modificativi;
 - c.3 emendamenti aggiuntivi;
 - d) per i provvedimenti composti di varie parti, commi ed articoli, quando almeno tre Consiglieri abbiano chiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - e) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
2. Quando sugli schemi di provvedimenti all'ordine del giorno non vi è discussione, la votazione s'intende avvenuta sul testo originario proposto e depositato.
 3. Ogni proposta comporta distinta votazione.
 4. Per i regolamenti le votazioni avvengono con le seguenti modalità: il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi dissentono o presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte, il regolamento viene posto in votazione, in forma palese, nel suo complesso.

Art. 55 – Votazioni segrete

1. Quando, in base alla legge, allo Statuto e al presente regolamento, sia prescritto di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, essa viene effettuata a mezzo di schede.
2. Per le votazioni a mezzo di scheda si procede come appresso:
 - a) le schede distribuite debbono essere in bianco, con dicitura a stampa o timbro dell'Unione, tutte uguali di colore, tipo e formato, prive di piegature od abrasioni che possano costituire segno di riconoscimento;
 - b) se si tratta di nomine che implicano da parte dei Consiglieri la scelta di persone da eleggere, ciascun Consigliere scrive nella scheda i nominativi di coloro che si vogliono votare nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero come sopra previsto, rendono la scheda nulla.
4. Quando la legge, lo Statuto o i regolamenti stabiliscano che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l'elezione, questa ha luogo con voto limitato, proporzionalmente ai componenti da eleggere e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti per le rispettive rappresentanze.
5. Quando per i nominativi da votare sussistono difficoltà di identificazione per omonimia, i Consiglieri indicheranno nella scheda, oltre il nome e cognome votato, anche la data di nascita del candidato.
6. Coloro che votano scheda bianca o nulla sono computati come votanti.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
8. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo verbalmente al Presidente, affinché se ne prenda atto a verbale.
9. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, che è costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

10. Nel caso di irregolarità e comunque quando il numero dei voti validi risulti superiore a quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
11. Il carattere segreto della votazione deve espressamente risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state compiute con il controllo dei Consiglieri scrutatori.

Art. 56 – Esito delle votazioni

1. Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge, nei quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza, nonché per quelli disciplinati dallo Statuto e dal presente regolamento, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto o dichiarano di non parteciparvi, rimanendo in aula, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è validamente approvata. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
4. In caso di parità di voti la votazione si intende inefficace. In tal caso il Presidente può riproporla nella stessa seduta e per non più di una volta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti da apposita disposizione normativa, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente riproposta al Consiglio ma può essere riproposta in una adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dei voti riportati a favore e contro dal provvedimento in trattazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula: "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Dal verbale deve anche risultare l'individuazione dei Consiglieri astenuti.
8. I contrari devono essere indicati per gruppo qualora al suo interno vi sia un'espressione di voto unitaria, oppure nominativamente.
9. Se si procede con scrutinio segreto, si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.

Art. 57 – Divieto di interventi durante le votazioni

1. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione del risultati, salvo che per un richiamo alle disposizioni di legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa

Art. 58 – Annullamento e rinnovazione della votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

CAPO VIII – DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 59 – Verbale delle sedute – Contenuto e firma

1. Le modalità della verbalizzazione sono quelle contenute nel precedente art. 30, cui si rinvia.

Art. 60 – Approvazione del verbale della precedente seduta

1. Il Presidente dà per letto, ovvero, su richiesta di un Consigliere, fa dare lettura del processo verbale cartaceo della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
2. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso viene messo a votazione palese; se invece siano proposte rettifiche, queste, qualora il Presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.
3. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.
4. Nel caso di ordinaria verbalizzazione su supporto digitale non si provvede ad approvazione del verbale della seduta precedente in quanto esso è rappresentato dal documento digitale contenente la rappresentazione integrale, audio o audio/video degli accadimenti e degli interventi dei Sigg. Consiglieri, certificata dal verbalizzante.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 – Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente.
2. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario dell'Unione di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo.
3. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario dell'Unione, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 62 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.
2. Il presente regolamento verrà pubblicato in modo permanente sul sito internet dell'Unione.

Art. 63 – Diffusione del presente regolamento

1. Copia del presente regolamento, a cura del Segretario dell'Unione, sarà consegnata a tutti i Consiglieri neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i responsabili degli uffici e servizi.

Art. 64 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno di eseguibilità della deliberazione di approvazione.